

(N. 1644)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
[nella seduta del 18 luglio 1956 (V. Stampati Nn. 2080 e 1623)]

d'iniziativa dei Deputati: CIBOTTO, CHIARINI, MICELI, CAVALLARI Vincenzo, CURTI, CAVAZZINI, SAMPIETRO Giovanni, DUGONI, CREMASCHI, MONTANARI, TAROZZI, CLOCCHIATTI, RICCÀ e BIGI.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 LUGLIO 1956

Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è presieduta dall'ingegnere capo del Genio civile.

Di essa fanno parte:

- 1) l'intendente di finanza;
- 2) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale;

3) il capo del servizio idrografico competente;

4) l'ispettore agrario provinciale;

5) il capo del ripartimento forestale della provincia;

6) due rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti da nominarsi dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su terne proposte dalle rispettive organizzazioni provinciali;

7) due rappresentanti della cooperazione da nominarsi dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su terne proposte dalle associazioni nazionali

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo;

8) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

9) due dottori agronomi da nominarsi, su terna proposta dall'ordine professionale, all'inizio di ogni anno dalla Giunta camerale della Camera di commercio, industria e agricoltura ».

Art. 2.

All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è aggiunto il seguente comma:

« La Commissione provvede a mantenere aggiornato l'esistente elenco delle pertinenze idrauliche demaniali ».

Art. 3.

Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è aggiunto:

« La durata della concessione sarà in ogni caso non inferiore agli anni 9 ».

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali destinate a coltivazione arborea, dovranno essere concesse con prelazione nell'ordine seguente:

1) ai proprietari, fittuari, enfiteuti ed usuari di fondi rustici, fronteggianti le dette pertinenze, a condizione:

a) che essi frontisti siano coltivatori diretti, a termini dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353;

b) che il fondo del concessionario non ecceda gli ettari dieci;

c) che le pertinenze da concedere abbiano una superficie non superiore a quella del fondo fronteggiante con la tolleranza in più del 10 per cento, qualora l'eccedenza non possa per ragioni tecniche essere affidata ad altro concessionario;

2) a cooperative costituite tra lavoratori manuali, prevalentemente agricoli, o tra questi e coltivatori diretti.

Se le pertinenze idrauliche sono situate nel corso delle acque e sono separate da sponde, la prelazione deve essere data alle cooperative indicate nel numero 2 del comma precedente.

Per la concessione delle pertinenze, l'amministrazione delle finanze procederà con il metodo della trattativa privata. Se il diritto di prelazione spetta a cooperative, l'amministrazione finanziaria procederà nello stesso modo, trattando con le cooperative aventi sede nel territorio del comune nel quale si trova la pertinenza da concedere, sempre che esse siano formate prevalentemente da lavoratori residenti nello stesso comune.

Ai concessionari di cui ai commi precedenti è fatto divieto di subconcedere, in tutto o in parte, le pertinenze ottenute, a pena di decadenza immediata della concessione, da pronunciarsi dall'amministrazione finanziaria concedente.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali conserva il diritto sancito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, numero 402 ».

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pertinenze idrauliche demaniali assegnate alle Comunalia, agli Enti ospedalieri e agli Istituti di assistenza e beneficenza.